



SENTENZA - 265/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Paolo Novelli Presidente

Rossella Cassaneti Giudice

Alessandra Molina Giudice - Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **74502** del registro di segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di **LANGELLA ANTONIO**, nato a Torre del Greco il 22/12/1981 (C.F.: LNGNTN81T22L259Z) e residente in Torre del Greco (NA) in III Traversa Viale Incisori 7 , ove elegge domicilio, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Cozzolino del foro di Napoli (codice fiscale CZZVCN73A09F839A), con studio in Ercolano (Na) in

Via Canalone, n. 11, pec:
vincenzocozzolino@avvocatinapoli.legalmail.it

LETTI l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

UDITI all'udienza del 29 maggio 2025, svoltasi con l'assistenza del segretario dott. Francesco Fiordoro, la Relatrice Alessandra Molina, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del V.P.G. Licia Centro, nonché l'Avv. Cozzolino per il convenuto

	FATTO	
	1. Con atto di citazione del 17.10.2024, la Procura Regionale conveniva	
	in giudizio Antonio Langella per sentirlo condannare al pagamento a	
	favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di euro 61.225,16,	
	oltre rivalutazione monetaria interessi legali e spese di giustizia in	
	relazione ad una ipotesi di danno erariale asseritamente scaturente dal	
	mancato riversamento dei proventi del gioco del lotto.	
	L’attività della Procura traeva origine dalla denuncia di danno erariale	
	dell’ADM - Ufficio dei Monopoli per la Campania – Settore Giochi e	
	tabacchi – del 14.06.2023, con cui veniva rappresentato che il Langella,	
	titolare della concessione della ricevitoria lotto n. NA 1739 (cod. lotto	
	NA4587) (con sede di esercizio in Ercolano (NA) alla Via Alessandro	
	Rossi n. 58/B), come da contratto Rep. n. 493 del 31.12.2018, non aveva	
	provveduto al versamento in favore dell’Amministrazione concedente	
	dei proventi di spettanza erariale discendenti dalla raccolta del gioco	
	del lotto, effettuata nella settimana contabile decorrente dal 17.5.2023	
	al 23.5.2023 per euro 48.832,52. Dalla medesima nota risultava altresì	
	che, in data 30.05.2023, il Langella aveva trasmesso all’Agenzia delle	
	Dogane e dei Monopoli denuncia di rapina presentata presso la	
	Legione Carabinieri Campania – Tenenza di Ercolano, denuncia poi	
	esitata con archiviazione del relativo procedimento come da decreto di	
	archiviazione del 31.05.2024 trasmesso in esito a specifica richiesta in	
	tal senso del P.M. contabile.	
	Dall’attività istruttoria condotta al riguardo era risultato che l’Agenzia	
	delle dogane e dei monopoli, aveva disposto, a seguito dell’avvio del	
	2	

	relativo procedimento, la revoca della concessione (con	
	provvedimento prot. n. 67272 del 04.10.2023), con contestuale	
	incameramento della polizza fideiussoria costituita a garanzia degli	
	adempimenti convenzionali, provvedendo, in data 7.02.2024 a	
	notificare al Langella ingiunzione di pagamento per euro 48.832,52,	
	somma corrispondente all'importo dei proventi del gioco del lotto non	
	riversati per la settimana contabile sopra indicata, quale danno attuale	
	e concreto dalla stessa patito.	
	La Procura riteneva sussistenti tutti gli elementi costitutivi della	
	responsabilità amministrativa in capo al Langella in rapporto di	
	servizio con la pubblica amministrazione in quanto titolare di una	
	concessione di ricevitoria del lotto.	
	In particolare, il danno consisterebbe in primo luogo, nell'importo dei	
	proventi della raccolta del gioco del lotto dallo stesso non riversati per	
	euro 48.832,52 per la settimana contabile decorrente dal 17/5/2023 al	
	23/5/2023.	
	A questo dovrebbe aggiungersi il danno da disservizio correlato alla	
	stima di minore valore delle prestazioni rese di fatto dal	
	concessionario, con contenuti palesemente difforni dagli obblighi di	
	servizio, da farsi coincidere con l'aggio percepito dal Langella per la	
	settimana contabile in questione e che, secondo le risultanze del	
	riepilogo contabile fornito dall'ADM, sarebbe pari all'importo di euro	
	12.392,64, per un danno complessivo di euro 61.225,16, oltre interessi	
	legali, quelli moratori ex art. 33, co. 2, L. n. 724/1994 sull'importo dei	
	proventi non saldati (a far data dal giorno successivo a quello di	
	3	

	adempimento di ciascun versamento inevaso), nonché la rivalutazione	
	monetaria.	
	Sussisterebbe altresì, ad avviso del Requirente, la condotta	
	antigiuridica consistente nell'inosservanza di precisi obblighi di	
	servizio, scolpiti nella disciplina legale di cui all'art. 24 del D.P.R. 7	
	agosto 1990, n. 303, disposizione riprodotta poi nei contratti di	
	ricevitoria.	
	La condotta veniva declinata a titolo di dolo. Il Langella, infatti,	
	avrebbe intenzionalmente violato l'obbligo di riversamento dei	
	proventi di pertinenza pubblica, che rappresentava il principale	
	contenuto obbligatorio del proprio rapporto con l'amministrazione	
	concedente, geneticamente funzionale ad assicurare l'integrità dei	
	flussi economici pubblici generati dal gioco lecito.	
	Risulterebbe altresì evidente la sussistenza del nesso di causalità tra la	
	condotta dolosa e l'evento lesivo.	
	La Procura emetteva quindi invito a dedurre nei confronti dell'odierno	
	convenuto, ma le deduzioni difensive presentate dall'invitato non	
	erano ritenute idonee a superare gli addebiti contestati con l'atto	
	introduttivo del presente giudizio.	
	2. Nessuna memoria di costituzione veniva depositata dal convenuto	
	per l'udienza fissata in data 27.02.2025.	
	3. L'udienza del 27.02.2025 veniva rinviata con ordinanza a verbale,	
	alla data del 27.03.2025, in considerazione della documentata istanza	
	di rinvio della discussione del giudizio da parte del difensore del	
	convenuto e visto il parere favorevole espresso dalla Procura regionale.	
	4	

	4. In data 26.03.2025 perveniva nota dell'Avv. del Langella, che	
	richiamandosi a quanto dedotto in fase preprocessuale, asseriva che il	
	convenuto era stato vittima di una rapina e non era riuscito pagare solo	
	per momentanea mancanza di fondi. La riprova dell'assunto difensivo	
	era da rinvenire proprio nel pagamento a mezzo bonifico di una	
	somma ingente in favore della Lotto Italia S.r.l.. Allegava al riguardo	
	copia del bonifico effettuato a Lotto Italia S.r.l. per euro 48.832,52.	
	5. All'udienza del 27.03.2025, la difesa del convenuto evidenziava che	
	in data 26.03.2025 il Langella aveva effettuato il suddetto bonifico. Il	
	Presidente, sentite le parti, disponeva quindi il rinvio del presente	
	giudizio all'udienza del 29.05.2025 invitando parte convenuta a	
	depositare la quietanza attestante l'avvenuto pagamento del bonifico	
	effettuato, invitando, inoltre, l'avvocato a costituirsi formalmente per	
	questa fase del giudizio.	
	6. All'udienza del 29.05.2025, udita la relatrice, il PM dava atto	
	dell'avvenuta integrale restituzione del danno confermata anche da	
	una nota dell'Agenzia dei Monopoli. Per quanto riguarda la restante	
	voce del danno da disservizio, si rimetteva alle valutazioni del	
	Collegio. L'Avv. Langella, ricostruita la vicenda in fatto, concludeva	
	chiedendo il rigetto della pretesa attorea quanto al danno da	
	disservizio.	
	Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dalla Procura	
	Regionale intesa ad ottenere la condanna del convenuto Antonio	
	5	

	Langella in favore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per euro	
	61.225,16, di cui 48.832,52 per una fattispecie di responsabilità	
	contabile scaturente dal mancato riversamento di proventi erariali	
	rivenienti dall’esercizio della concessione di ricevitoria del gioco del	
	lotto, e i restanti euro 12.392,64, per il conseguente danno da	
	disservizio asseritamente cagionato all’amministrazione medesima.	
	2. Preliminarmente il Collegio ribadisce la pacifica sussistenza della	
	giurisdizione contabile in materia, da ricollegare all’esistenza di un	
	rapporto di servizio di natura funzionale tra l’Amministrazione	
	finanziaria e il concessionario di una ricevitoria del lotto, che provvede	
	alla riscossione di entrate e all’esecuzione di pagamenti per conto dello	
	Stato (Cfr. Cass. SS.UU. n. 12041 del 28 novembre 1997).	
	La normativa regolamentare del gioco del lotto, di cui al D.P.R. n. 303	
	del 7/8/1990, delinea espressamente gli obblighi cui è soggetto il	
	ricevitore del lotto, ivi compresi quelli di rendicontazione	
	all'Amministrazione dei Monopoli di Stato.	
	In particolare, dalla suddetta normativa si evince che il ricevitore del	
	lotto assume la veste di agente contabile e che l'omesso o il minore	
	versamento all'Erario delle somme introitate, dedotte quelle relative	
	all'aggio e alle vincite pagate, configura una condotta in evidente	
	violazione delle regole della responsabilità patrimoniale. In quanto	
	agente contabile, infatti, il ricevitore del lotto soggiace alle disposizioni	
	che regolano la responsabilità contabile, rinvenibile negli artt. 74, 84 e	
	85 R.D. n. 2440/1923 (nuove disposizioni sull'amministrazione del	
	patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), nonché regolata	
	6	

	dagli artt. 178 e seguenti R.D. n. 827/1924 (Regolamento per	
	l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello	
	Stato), dall'art. 52 R.D. 12/7/1934 n. 1214 (Approvazione del testo	
	unico delle leggi sulla Corte dei conti) e dall'art. 21 T.U. n. 3/1957	
	(Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati	
	civili dello Stato).	
	Al riguardo la Sezione rileva, ancor più in dettaglio, che il soggetto	
	convenuto, nell'espletamento dell'attività di gestione della ricevitoria	
	del lotto sopra indicata, svolgeva senz'altro funzioni che implicavano	
	il maneggio di denaro pubblico; dal che discende la sua qualificazione	
	come agente contabile, secondo quanto stabilito dall'art. 178 del R.D.	
	23 maggio 1924, n. 827, secondo cui: <i>"Sotto la denominazione di agenti</i>	
	<i>contabili dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi</i>	
	<i>titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna</i>	
	<i>amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le</i>	
	<i>somme nelle casse del tesoro; [...]"</i> .	
	La procedura e gli obblighi a cui avrebbe dovuto attenersi sono indicati	
	all'art. 24 del d.P.R. 7/8/1990, n. 303, sopra menzionato, il quale	
	prevede che ogni ricevitore del lotto è tenuto a versare, il giovedì di	
	ogni settimana contabile successiva all'estrazione del sabato, i proventi	
	della settimana precedente, al netto delle vincite e dell'aggio spettante,	
	sulla base delle risultanze dell'estratto conto della settimana stessa.	
	Obbligo quest'ultimo, che viene poi richiamato nel contratto di	
	concessione di ricevitoria del lotto.	
	2. Venendo al caso di specie, quanto alla prima voce di danno relativa	
	7	

	al mancato riversamento di proventi erariali rivenienti dall'esercizio	
	della concessione, dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile	
	che, mediante una condotta inosservante dei precisi obblighi di	
	servizio, delineati nella disciplina sopra richiamata, le somme	
	percepite dal ricevitore non sono state versate all'Erario.	
	In merito all'elemento psicologico che deve connotare la condotta	
	omissiva dell'agente contabile, il Collegio ritiene, in adesione alla	
	prospettazione attorea, che il ricevitore abbia agito con dolo. Difatti,	
	dagli atti emerge incontestabilmente una condotta improntata non solo	
	a grave negligenza e palese inottemperanza ad obblighi contrattuali,	
	ma altresì la piena consapevolezza della condotta illecita in quanto il	
	convenuto per sua stessa ammissione, ha intenzionalmente violato	
	l'obbligo di riversamento dei proventi di pertinenza pubblica, che	
	rappresentava il principale contenuto obbligatorio del proprio	
	rapporto con l'amministrazione concedente, provvedendo al	
	pagamento unicamente della sorte capitale solo poco prima	
	dell'udienza di trattazione. Su tale connotazione soggettiva non può	
	ritenersi incidente l'asserita rapina, che non risulta provata agli atti.	
	Risulta altresì evidente che da tale condotta omissiva è conseguito un	
	danno patrimoniale diretto consistente nell'importo dei proventi della	
	raccolta del gioco del lotto non riversati e negli speciali interessi da	
	ritardato pagamento previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge n.	
	724 del 23 dicembre 1994 (pari a una volta e mezzo gli interessi legali).	
	Nel caso di specie, risulta tuttavia agli atti del giudizio che il convenuto	
	ha provveduto al pagamento dell'intera sorte capitale, per euro	
	8	

		48.832,52, ma risultano ancora dovuti i suddetti interessi speciali.	
		Tali interessi poiché specificamente previsti dall'articolo 33, comma 2,	
		della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, rappresentano una porzione di	
		danno nei confronti dell'amministrazione ancora da ristorare e al cui	
		pagamento è tenuto <i>ex lege</i> il convenuto.	
		Prevede infatti la disposizione sopra citata che <i>"il ritardato versamento</i>	
		<i>dei proventi del gioco del lotto è soggetto a sanzione amministrativa stabilita</i>	
		<i>dall'autorità concedente nella misura minima di lire 200.000 e massima di lire</i>	
		<i>1.000.000 oltre agli interessi sul ritardato pagamento nella misura di una</i>	
		<i>volta e mezzo gli interessi legali"</i> .	
		In ragione di ciò, al Langella deve essere imputata, a titolo di danno, la	
		quota degli interessi legali sulla somma non riversata, calcolata sul	
		numero dei giorni di ritardato pagamento, nella misura speciale	
		indicata dalla legge, di una volta e mezzo gli interessi legali, a far data	
		dal primo giorno di inadempimento.	
		3. Con riferimento al danno da disservizio, in primo luogo si osserva	
		che tale posta di danno, di costruzione pretoria, è connessa alla	
		disorganizzazione interna all'Amministrazione e ai disagi e ritardi che	
		genera per l'utenza, mediante disservizi che hanno un costo per la	
		collettività.	
		Il danno da disservizio emerge come autonoma figura di danno	
		erariale a contenuto patrimoniale correlata alla mancanza qualitativa	
		particolarmente grave del servizio pubblico non reso: <i>"si tratta, quindi,</i>	
		<i>di un pregiudizio effettivo, concreto e attuale, che coincide con il maggior costo</i>	
		<i>del servizio, nella misura in cui questo si riveli inutile per l'utenza. La</i>	
		9	

giurisprudenza contabile lo collega, nel settore dei pubblici servizi, al mancato raggiungimento dell'utilità che si prevede di ricavare dall' investimento di una certa quantità di risorse, umane e strumentali (cfr., ex plurimis, Corte conti Sez. I Centr. n. 253/2014), ovvero ai costi generali sopportati dalla pubblica amministrazione in conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa" (cfr. Sezione giurisdizionale Regione Basilicata 22 marzo 2006 n. 83).

Quanto alla prova di tale voce di danno, la quantificazione concreta è affidata al prudente apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 1226 c.c., che nell'esercizio dei suoi poteri dovrà tener conto dei criteri obiettivi di rilevazione dei costi delle risorse inutilmente impiegate per l'azione amministrativa intrapresa o dei costi per le operazioni di accertamento delle irregolarità. Tuttavia, la giurisprudenza ha precisato che il *"danno da disservizio non può fondarsi su prove presuntive o indiziarie poiché deve costituire un pregiudizio economico certo nell'an, e deve essere fornita prova, da parte del PM, che il perseguimento di fini diversi da quelli istituzionali abbia comportato una perdita patrimoniale tangibile nelle casse dell'ente"* (Corte Sezione Sez. app. III, 22 giugno 2016 n. 243, nonché Sez. Campania, sent. 1011/2021).

Tanto considerato, va rilevato che nell'atto di citazione, l'invocato danno da disservizio è stato ricondotto alla violazione di fondamentali doveri di servizio attinenti al rapporto concessorio che per un verso, avrebbero indotto un indebolimento dei risultati del servizio pubblico di gestione della raccolta del gioco del lotto, mentre per altro verso,

	avrebbero determinato l'impiego di risorse aggiuntive a carico	
	dell'organizzazione pubblica, costretta ad attività diverse da quelle	
	richieste dal decorso fisiologico del rapporto concessorio, allo scopo di	
	rimediare alle violazioni della legalità e del buon andamento	
	amministrativo perpetrate dal concessionario inadempiente. Tale	
	componente di danno, viene parametrata - venendo sostanzialmente	
	a coincidervi - con l'aggio percepito per le settimane contabili cui	
	afferiscono i proventi non riversati, in quanto ritenuto un costo	
	disfunzionale e improduttivo per l'apparato pubblico.	
	Il Collegio, tuttavia, ritiene non fondata la domanda della Procura, in	
	quanto la rappresentazione del nocumento erariale e la quantificazione	
	operata dall'organo requirente non risultano suffragate da elementi	
	idonei a giustificare la concreta individuazione e l'ammontare in	
	stretta e diretta correlazione a quanto contestato.	
	Difatti, il danno da disservizio non può essere configurato come un	
	danno <i>in re ipsa</i> , né può essere addossato al convenuto per il solo fatto	
	della violazione dei doveri di servizio e per il conseguente <i>vulnus</i>	
	cagionato all'amministrazione, ma dev'essere provato nel suo	
	verificarsi in ragione della documentazione depositata al fascicolo di	
	causa mantenendo, in ogni caso, caratteri di autonomia e netta	
	differenziazione rispetto ad altre tipologie di danno risarcibile.	
	Nel caso di specie, si osserva che la concreta incidenza della condotta	
	illecita sui risultati e l'attività svolta dall'Amministrazione	
	asseritamente danneggiata rimane sostanzialmente priva di riscontro	
	tenuto conto che il comportamento foriero del danno patrimoniale	

	subito non risulta aver gravato significativamente sulla complessiva	
	missione istituzionale dell'Amministrazione.	
	Deve quindi ritenersi assorbita ogni ulteriore valutazione in ordine alla	
	quantificazione del danno operata dalla Procura la quale appare non	
	sufficientemente motivata sotto il profilo di una adeguata correlazione	
	con i presunti costi derivanti dal disservizio patito in conseguenza	
	della condotta della convenuta.	
	Ne deriva che tale richiesta risarcitoria deve essere respinta.	
	4. Alla luce di quanto esposto, la domanda attorea deve essere accolta	
	solo con riferimento al danno da interessi speciali previsti dalla legge	
	per il ritardato riversamento da parte del concessionario degli importi	
	delle giocate, con conseguente condanna del Langella al pagamento in	
	favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della somma di una	
	volta e mezzo gli interessi legali sui proventi di euro 48.832,52 riversati	
	in ritardo, a far data dal primo giorno di inadempimento.	
	Tali interessi, che costituiscono il risarcimento di tutto il danno da	
	ritardato pagamento, non essendo stata fornita la prova di un	
	eventuale maggior danno, assorbono ogni onere accessorio.	
	All'importo così determinato devono aggiungersi gli interessi legali	
	dalla data della presente decisione e fino al soddisfo.	
	7. Venendo alla regolazione delle spese processuali, in considerazione	
	dell'accoglimento parziale della domanda attorea, le spese di giudizio	
	devono essere compensate ai sensi dell'art. 31, co. 3, c.g.c..	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania,	
	12	

